

**FORNITURA DI GRU DI NUOVA COSTRUZIONE
PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER**

CONTRATTO DI FORNITURA CIG 5233674

tra

INTERPORTO PADOVA SPA con sede a Padova in Galleria Spagna 35 in appresso denominata anche "Interporto" o "Società Appaltante" - C.F./P. I./N. Reg. Imp. 00397270281 nella persona del sig. Sergio Giordani in qualità di Legale Rappresentante

e

La ditta _____, (C.F./P.I. /N. Reg. Imp. Padova _____) - in appresso denominata anche "ditta appaltatrice" o soltanto "ditta" - nella persona del sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta e domiciliato in _____, Via _____ n. __, si conviene e si stipula quanto appresso.

premesso

- che all'esito della procedura di gara esperita è risultata aggiudicataria dell'appalto di fornitura di gru di nuova costruzione per la movimentazione container la ditta _____ che ha offerto un ribasso del _____% ;
- che, gli oneri per la sicurezza ammontano a € _____ (euro _____/00) + I.V.A. e non sono assoggettabili a ribasso d'asta;
- che l'offerta della ditta _____ è valida e le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità della documentazione e la rispondenza dei requisiti prescritti alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante e interpretativa del presente contratto:

- le premesse sopra menzionate;
- il capitolato speciale;
- polizze di garanzia;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti di Interporto Padova Spa e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ART.2 - oggetto dell'appalto

INTERPORTO appalta alla ditta _____, che accetta, la fornitura di ___ gru di nuova costruzione per la movimentazione container comprensiva di trasporto, montaggio, collaudo da effettuare presso la sede operativa di INTERPORTO in Via Inghilterra 17 a Padova, rispondente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'ammontare complessivo della fornitura oggetto del presente contratto è comprensivo inoltre di consegna dei libretti di uso e manutenzione, certificazioni varie obbligatorie per legge e corsi di formazione sulla macchina al personale di interporto interessato.

Sono inoltre compresi gli oneri per la sicurezza.

La Ditta provvederà anche al ritiro del mezzo sostituito corrispondente a: _____, per il quale versa un prezzo di € _____, acquistandone così la proprietà. Ogni onere comunque connesso al ritiro e ad eventuali attività comunque necessarie per il ritiro del mezzo sostituito rimane in carico alla Ditta, senza oneri per Interporto. Il ritiro dovrà essere completato a seguito del collaudo finale del nuovo mezzo, in modo di non interrompere la funzionalità del terminal, entro il termine dei trenta giorni successivi.

ART. 3 – richiamo alla normativa di legge

L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod..

ART. 4 – durata dell'appalto

L'appalto avrà durata fino alla consegna di quanto stabilito nell'art.2.

ART. 5 - corrispettivo e valutazione della fornitura

L'appalto complessivo della fornitura è pari ad € _____ (lettere), oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A.

Tale importo è fisso e invariabile ai sensi, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 6 – garanzia fidejussoria

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 D.P.R. 207/2010 e del D.M. 12 marzo 2004, n. 123) dell'importo di € _____ mediante polizza _____ n. _____ di _____ Agenzia di _____.

ART. 7 – responsabilità e obblighi assicurativi

La ditta assume su di sé ogni responsabilità connessa con l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto ed è, pertanto, tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e regolamenti vigenti in materia.

La ditta s'impegna a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, la polizza di assicurazione prevista dall'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 125 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La suddetta polizza dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- (art. 125, comma 1) dovrà coprire i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, verificatisi nel corso della fornitura, montaggio e collaudo, per una somma assicurata di € 500.000,00;
- (art. 125, comma 2) dovrà assicurare altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della fornitura, montaggio e collaudo, per un massimale pari a € 500.000,00.

La denuncia dei sinistri come le comunicazioni di qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore (artt. 19 e 20 D.M. 123/2004).

ART. 8 – termini e modalità della fornitura - penali

La consegna delle gru presso via Inghilterra 17 - 35127 Padova dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di ritardi nella fornitura in oggetto rispetto ai tempi indicati nel capitolato e non dipendenti dalla Società Interporto Padova Spa, comporteranno l'applicazione di una penale pari al 1,00‰ (uno per mille) dell'importo complessivo della singola fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 9 - tutela dei lavoratori e norme in materia di sicurezza

L'Appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore.

L'Appaltatrice si obbliga inoltre a:

- osservare tutte le norme antinfortunistiche adottando ed osservando nell'effettuazione della fornitura tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste dalla natura dell'attività svolta;
- utilizzare eventuali macchine, attrezzature e quant'altro occorra per l'espletamento dell'attività di consegna, conformi alle norme di legge;
- sottoscrivere il DUVRI con INTERPORTO prima di effettuare la consegna della macchina per prendere atto delle misure di sicurezza da adottare nel momento dello scarico e montaggio della stessa;
- adottare, al fine di assicurare il rispetto dell'ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni.

ART. 10 – ulteriori oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

La ditta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a INTERPORTO ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione, necessaria per la gestione dell'appalto, eventualmente richiesta da INTERPORTO.

ART. 11 – subappalto

È vietata qualsiasi cessione del contratto di fornitura. Il subappalto della fornitura è consentito nei limiti del 30%, previa autorizzazione da parte del committente, a condizione che sia stata altresì dichiarata in sede di gara l'intenzione di avvalersi del subappalto.

ART. 12 - pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario, entro sessanta giorni fine mese dall'avvenuto collaudo per ogni fornitura effettuata.

La fattura dovrà essere inviata a “ Interporto Padova Spa – Sede di Padova – Galleria Spagna, 35 (sede Legale e Amministrativa) .

In occasione dei pagamenti, dall'importo dovuto verrà eventualmente detratta la relativa penale da applicare per ritardata consegna.

Ai fini dei pagamenti, la ditta provvederà ad allegare alla fattura il documento unico di regolarità contributiva e il modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 come fac-simile in allegato.

In caso di irregolarità INTERPORTO procederà a sospendere i pagamenti.

Con la liquidazione della prima fattura relativa alla prima fornitura successiva alla stipula del contratto, INTERPORTO si impegna al pagamento degli oneri di sicurezza previsti da disciplinare di gara.

ART. 13 - dichiarazione della ditta

La ditta appaltatrice dichiara espressamente ed a tutti gli effetti che:

- ha bene esaminato, valutato ed approvato tutti i documenti inerenti all'appalto;
- conosce appieno la portata dell'appalto e tutti gli oneri che ne derivano;
- riconosce l'appalto potersi compiere alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente contratto;
- giudica remunerativo il prezzo offerto.

ART. 14 - codice etico

Il Fornitore si impegna a rispettare il "Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01" ed il "Codice Etico" della Committente scaricabile dal sito www.interportopd.it. Essi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e il Fornitore dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti "Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01" e "Codice Etico" la Committente avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 15 - tracciabilità dei flussi (L.136/2010)

Il Fornitore assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010.

ART. 16 – controversie e foro competente

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale ed è esclusivamente competente il Foro di Padova.

ART. 17 – domicilio delle parti

A tutti gli effetti, le parti eleggono domicilio:

Interporto Padova spa a Padova in Galleria Spagna 35, 35127 Padova

La ditta _____ in _____, Via _____.

Data,

| L'appaltante | L'appaltatore |
|--------------|---------------|
| | |

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente quanto stabilito negli artt. art. 8 (Termini e modalità della fornitura – penali), 12 (Pagamenti), 14 (Codice Etico) e 16 (Controversie e foro competente).

L'appaltatore